

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1060

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VALENSISE, SOSPIRI, SERVELLO, RAUTI, MENNITTI, MARTINAT, MACERATINI, RUBINACCI, ALPINI, TRINGALI, ABBATANGELO, CARADONNA, PELLEGATTA, FINI, BAGHINO, MATTEOLI, ALOI, TRANTINO, LO PORTO, MACALUSO, RALLO, TATARELLA, MUSCARDINI PALLI, POLI BORTONE, ZANFAGNA

Presentata il 20 dicembre 1983

Esenzione fiscale dell'indennità di contingenza e dell'indennità integrativa speciale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, lo scopo economico e sociale dell'indennità di contingenza e dell'indennità integrativa speciale è quello di tutelare il potere d'acquisto della retribuzione dagli effetti negativi dell'inflazione. Per raggiungere tale scopo il recupero sulla busta paga del lavoratore dovrebbe essere pari all'aumento del costo della vita. Col sistema attuale ciò non si verifica. Infatti, il valore del punto di contingenza (unificato

dal 1° febbraio 1983 a lire 6.800) è puramente convenzionale poiché il ricavo netto fruito dal lavoratore è notevolmente inferiore sia a causa degli oneri sociali (7,8 per cento), sia per la ritenuta fiscale alla fonte operata con aliquote progressive a seconda del reddito complessivo.

Si verifica così che nella busta paga del lavoratore, anziché lire 6.800 per ogni punto, si vengono a trovare gli importi desumibili dalla seguente tabella:

Reddito annuo (milioni)	Aliquota marginale (per cento)	Funto lordo	Oneri sociali (per cento)	Punto netto
0 - 11	18	6.800	7,8	5.142
11 - 24	27	6.800	7,8	4.577

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In sostanza, mentre l'aumento del costo della vita avviene in termini reali ed effettivi, il recupero attraverso la scala mobile avviene in termini fittizi e teorici ed in pratica è di gran lunga inferiore a quello nominale.

Questo fatto — oltre a vanificare lo scopo dell'indennità di contingenza — provoca anche una sperequazione tra i lavoratori a seconda del loro reddito: infatti, quelli con redditi superiori fruiscono, a causa delle aliquote fiscali progressive, di una scala mobile inferiore e quindi di una reintegrazione proporzionalmente minore. E ciò non è equo poiché il costo della vita è uguale per tutti.

Né è giusto che lo Stato, attraverso il fisco, si appropri di una parte di quanto viene dato ai lavoratori per fronteggiare l'aumento del costo della vita.

La presente proposta di legge tende ad eliminare questi effetti negativi e stabilisce, nel suo articolo unico, che l'indennità di contingenza deve essere corrisposta al netto di qualsiasi imposta.

A questo riguardo merita ricordare che ciò non costituisce una novità nell'ordinamento italiano poiché la legge 27 maggio 1959, n. 324, stabilisce espressamente la esenzione fiscale dell'indennità integrativa speciale, tanto che, allo stato, esiste un notevole contenzioso tributario in relazione a tale norma e alcune Commissioni tributarie hanno ritenuto ingiustificata la tassazione dell'indennità integrativa speciale.

La presente proposta di legge, se approvata come auspichiamo, apporterebbe anche un definitivo chiarimento in materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A partire dal 1° gennaio 1984 tutti gli aumenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita dovuti a titolo di indennità di contingenza nel settore privato e di indennità integrativa speciale nel settore pubblico o ad altro titolo analogo sono esenti da qualsiasi imposta o tassa e non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai trattamenti pensionistici di qualsiasi natura.